

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 135

presentata dai Consiglieri regionali
CERA - TRUZZU - PIGA - FLORIS - MASALA - MULA - RUBIU - USAI - MELONI Corrado

il 19 settembre 2025

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1998 in materia di protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'attività venatoria in Italia è regolamentata da un complesso quadro normativo che bilancia i diritti dei cacciatori con la conservazione della fauna selvatica.

A livello nazionale, la legge quadro di riferimento è la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che definisce i principi generali per la protezione della fauna, le modalità di esercizio della caccia, le specie cacciabili e il rilascio delle licenze.

In Sardegna, la Regione ha competenza primaria in materia di caccia, a tutela della fauna selvatica e di prelievo venatorio nel rispetto dell'equilibrio ambientale, come stabilito dall'articolo 3 del proprio Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. In attuazione di tale competenza, è stata emanata la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), che regola l'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica e le modalità di esercizio della caccia nell'Isola.

Nel corso degli anni, la legge regionale n. 23 del 1998 è stata oggetto di diverse modifiche e integrazioni, tra le quali possiamo menzionare:

- la legge regionale 7 febbraio 2002 n. 5 (Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", concernente il periodo di caccia);
- la legge regionale 21 gennaio 2011 n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna));
- la legge regionale 30 giugno 2011 n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), la quale è intervenuta sull'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria);
- la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 5 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23

del 1998 in materia di piani di abbattimento).

Recentemente, il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ha introdotto significative novità nella legislazione italiana sulla caccia, in particolare per quanto riguarda:

- la peste suina africana: per contenere la diffusione della peste suina africana è consentita, fino al 31 dicembre 2028, la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi come ottiche di mira anche a imaging termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo;
- il periodo di caccia al cinghiale: viene, inoltre, esteso dal 1° ottobre al 10 febbraio, previo parere dell'istituto regionale della fauna selvatica, il periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale.

La presente proposta di legge, oltre a recepire le novità introdotte dal decreto-legge n. 63 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2024, ha l'ambizione di apportare modifiche sostanziali e integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1998 al fine di introdurre elementi innovativi, in linea con le direttive comunitarie, con quanto avviene nei paesi dell'Unione europea (UE) confinanti con il nostro, con le previsioni contenute nella legge quadro nazionale, che consentano di bilanciare le esigenze dei cacciatori con la necessità di proteggere la biodiversità della Sardegna, e infine, ma non per livello di importanza, ha l'intento di restituire dignità al nostro Statuto autonomo regionale evidenziando le peculiarità riconosciute di recente (insularità) nei confronti della nostra isola e offrire spunti di riflessione al governo nazionale, che si appresta a discutere la riforma della legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), evidenziando le specificità delle singole regioni nella regolamentazione dell'attività venatoria al cospetto, non solo delle tradizioni e delle evidenze tecnico scientifiche, ma delle evidenti e innegabili condizioni ambientali generate da un insindacabile e accertato cambiamento climatico. In particolare, oltre alle integrazioni in merito ai mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria ed alle modifiche al periodo di caccia, si interviene sui seguenti aspetti:

- migliorare la gestione del territorio e della fauna selvatica, attraverso una nuova rivisitazione del concetto di gestione faunistica venatoria che ha portato, in passato, il legislatore nazionale all'istituzione degli ambiti di caccia. Questo concetto viene migliorato ed esplicitato attraverso l'istituzione di un Comprensorio unico territoriale di caccia e il mantenimento delle zone autogestite che costituiscono, già di per sé, dei comprensori di caccia comunali con l'obbligo dei cacciatori iscritti di programmare ed esercitare, obbligatoriamente, all'interno delle stesse l'attività venatoria alla selvaggina nobile stanziale. Del resto appare evidente la necessità di rivisitazione della normativa, appurata l'impossibilità di istituire anche in Sardegna gli ambiti territoriali di caccia a causa della disomogeneità territoriale, del limitatissimo numero di giornate di caccia alla nobile stanziale (cinque giornate al massimo sono previste nella seguente legge, evidenziando anche l'ingiustificabile dispendio economico legato alla gestione degli ambiti al cospetto di sole cinque giornate di caccia alla stanziale), dell'esiguo numero di doppiette presenti nell'Isola e dell'importanza di interscambio sociale legato al mondo della caccia che garantisce un'equilibrata ripartizione su tutto il territorio regionale;
- promuovere il dialogo ed incentivare le forme di collaborazione tra le varie istituzioni regionali e i cacciatori;
- prevenire i danni alle colture e al bestiame;
- tutelare la salute e la sicurezza pubblica;
- adeguare la composizione del Comitato regionale faunistico (CRF) con l'inserimento di un esperto in maneggio e vendita di materiale esplosivo, sicurezza con le armi e una figura di comprovata esperienza individuata tra i coadiutori della fauna selvatica, nel tentativo di offrire un importante contributo nella prevenzione di incidenti e danni alle colture agricole, pesca, etc.;
- sostenere il ripopolamento della fauna selvatica. A tale proposito, come è noto, il riordino delle province della Sardegna, di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), ha modificato assetti e competenze territoriali e rimodulato l'assegnazione delle risorse, determinando di fatto incertezze gestionali di varie parti di territorio, con conseguente inevitabile trascuratezza ambientale e grave depauperamento delle specie

- di nobile stanziale (lepre e pernice sarda). Tale stato di cose, unitamente ad altre cause, come la siccità e l'aumento incontrollato delle specie nocive, hanno spesso causato, in certe zone di protezione, la rarefazione di specie nobili, tanto da non consentire la riproduzione naturale. Si propone, pertanto, di incentivare il percorso di valorizzazione delle specie pernice e lepre sarda, consentendo ai concessionari di "zone per la caccia autogestita" di programmare piani di ripopolamento, in linea con le direttive assessoriali, per incrementare il patrimonio faunistico del territorio affidato loro in concessione. Il naturale irradiazione verso le zone libere della selvaggina immessa nelle "zone autogestite", garantirà il miglioramento naturale ed equilibrato delle densità di fauna selvatica, a tutela e garanzia del benessere di tali specie, pregiate ed uniche. Con l'indispensabile apporto tecnico-scientifico dell'Istituto regionale faunistico, si intende adeguare il quadro normativo delle attività di protezione e di valorizzazione del territorio e della fauna selvatica per ripristinare le densità ottimali delle specie di fauna selvatica in diminuzione. Una volta ricreato e stabilizzato l'ecosistema, le zone interessate dai piani di valorizzazione in questione, potranno essere destinate al turismo agonistico-venatorio, con grandi benefici economici per il territorio;
- valorizzare il ruolo delle associazioni venatorie e ambientaliste. Tra le novità proposte, è prevista la possibilità che la Regione chieda i pareri di competenza, in materia faunistica, all'Istituto regionale della fauna selvatica facendo valere le norme sulla specialità dell'Isola, prevedendo una forma di collaborazione più stretta con il mondo delle associazioni venatorie e ambientaliste;
 - rafforzare l'autonomia dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, che diventa il pilastro portante della programmazione e della gestione faunistica venatoria in Sardegna;
 - introdurre anche in Sardegna la possibilità di abbattere alcune specie di volatili, molto presenti e diffusi che stanno creando notevoli problemi e danni alle colture agricole, rappresentando, peraltro, una fonte di trasmissione di malattie. Per queste specie, in particolare il piccione domestico inselvatichito, la tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*), e lo storno comune (*Sturnus vulgaris*), vi è la necessità di consentire l'abbattimento durante il periodo venatorio, evitando le lunghe e di difficile applicazione indicazioni imposte dal regime di deroga. È giusto sottolineare che queste specie non risultano protette nel resto d'Europa;
 - regolamentare e applicare la caccia in deroga anche nei periodi di silenzio venatorio;
 - prevedere forme di risarcimento per i danni causati dalla fauna selvatica alle colture, al bestiame, alle produzioni ittiche. Come risulta dalle richieste di risarcimento e da quanto denunciano le associazioni del settore agricolo, ittico e zootecnico, i danni non si limitano solamente alle produzioni, ma interessano anche i mezzi, le infrastrutture e le attrezzature che servono per la produzione. Per questo si prevedono appositi fondi e coperture assicurative per il risarcimento in seguito a incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica;
 - promuovere il turismo cinofilo-agonistico. Ristabilire densità ottimali con efficaci piani di ripopolamento e di reintroduzione, resi possibili con il disposto dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale n. 23 del 1998. Si prevede di inserire nel quadro normativo la fruizione delle risorse faunistiche, oltre che dal mondo scientifico e culturale, anche da quello delle attività produttive del turismo in generale e da quello cinofilo-agonistico, in particolare. Appena a regime, questa modifica gestionale sarà in grado di favorire un importante e nuovo flusso turistico verso l'Isola, soprattutto nei periodi di bassa stagione a tutto vantaggio dell'occupazione e dei bilanci aziendali del settore;
 - valorizzare la vigilanza antincendio prestata dai cacciatori.

La presente proposta di legge si pone, pertanto, l'obiettivo ambizioso di modernizzare la gestione del patrimonio faunistico in Sardegna, adeguando la vigente normativa regionale alle mutate esigenze e mantenendo un approccio equilibrato tra le stesse. Per fare ciò, serve un Consiglio regionale coraggioso e determinato a far valere le prerogative che, su tale materia, lo Statuto speciale riserva alla Sardegna. L'insularità e le particolari condizioni orografiche e ambientali dell'Isola, che la rendono, senza dubbio, diversa e unica rispetto alle altre regioni italiane, meritano di essere valorizzate e tutelate in maniera specifica e puntuale.

Merito del contenuto dei singoli articoli.

Con l'articolo 1 si apportano modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1998 che regola le specie tutelate. Si ritiene opportuno inserire tra le specie cacciabili anche i piccioni domestici inselvatichiti e la tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*), in quanto la numerosa

popolazione, ormai presente in tutti i centri dell'Isola sta creando numerosi problemi non riguardanti, esclusivamente le colture agricole, ma anche problematiche legate alla salute pubblica. del resto, visto la certificata situazione attuale e l'ottimo stato di conservazione di tali specie, che dovremmo considerare invasive, visto che, non solo non possono essere considerate specie stanziali e/o migratrici, ma neanche annoverate tra le specie autoctone della regione Sardegna, risulta insensato e totalmente inopportuno che tali specie per essere monitorate e contenute debbano essere oggetto, durante la stagione venatoria, di piani di prelievo specifici autorizzati dalle province e città metropolitane che comportano un insensato e spropositato dispiego di energie e risorse.

Nell'articolo 2 vengono apportate modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 che regola la cattura e l'abbattimento autorizzato. Si ritiene indispensabile inserire anche l'abbattimento per il controllo di certi tipi di fauna. Inoltre, si è sostituita la parola "nazionale" con "regionale", in quanto si ritiene che l'Istituto regionale della fauna selvatica possa e debba lavorare in piena autonomia, anche in virtù dello statuto speciale della Regione. Sempre nell'articolo 2 si è ritenuto opportuno che per le operazioni di inanellamento e studio debbano essere coinvolte direttamente anche le associazioni ambientaliste e venatorie; nel caso non fossero in possesso dei requisiti per procedere direttamente o qualora i procedimenti investissero terzi soggetti (società, università, ecc.) deve essere garantita durante tutta la fase di studio e campionamento, la presenza di almeno un esponente per ciascuna delle quattro associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative operanti in Sardegna, evitando in tal modo malintesi e/o eventuali ricorsi sulla validità e correttezza degli studi stessi.

Nell'articolo 3 vengono apportate modifiche all'articolo 9 che regola l'Istituto regionale per la fauna selvatica, al fine di darle piena autonomia.

Nell'articolo 4 vengono apportate le modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1998 che regola la composizione del Comitato regionale faunistico. Si è ritenuto di portare a quattro la rappresentanza delle associazioni venatorie, e inserire due figure; una in rappresentanza degli armieri sardi (esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione); una riguardante un rappresentante dei coadiutori della fauna selvatica, una nuova figura abilitata in tutte le province e operativa per il contenimento degli animali dannosi.

Nell'articolo 5 vengono apportate le modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998 che regola i compiti delle province. Si è ritenuto opportuno tutelare le aziende zootecniche e ittiche da eventuali danni prodotti da fauna selvatica e introdurre la vigilanza sull'operato delle zone autogestite di caccia.

Nell'articolo 6 viene sostituito l'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1998 prevedendo l'istituzione del Comprensorio sardo unico territoriale di caccia (CSU). Per la tutela e la salvaguardia della flora e della fauna riteniamo indispensabile il coinvolgimento attivo del cacciatore e accentuarne il legame al territorio, ferme restando le caratteristiche uniche del territorio regionale rispetto alle altre province italiane. In questo articolo si prevede l'istituzione e i compiti del Comprensorio sardo unico territoriale di caccia in sostituzione degli ambiti territoriali di caccia (ATC). Il CSU ha il compito di esercitare compiti di gestione faunistica, promuovere miglie ambientali e organizzare l'esercizio venatorio all'interno del territorio regionale.

Nell'articolo 7 vengono apportate le modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 1998 che viene sostituito con le norme dettanti la composizione e funzionamento del CSU.

Nell'articolo 8 si prevede la sostituzione del contenuto dell'articolo 18 della legge regionale n. 23 del 1998.

Nell'articolo 9 vengono apportate modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 1998.

Nell'articolo 10 vengono apportate modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 23 del 1998.

Nell'articolo 11 vengono apportate modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 23 del 1998.

Nell'articolo 12 vengono previste modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1998 recante disposizioni in materia di utilizzo dei terreni dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e le parole "Azienda regionale delle foreste demaniali" sono sostituite con la parola "FoReSTAS".

Nell'articolo 13 sono previste modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie e le parole "dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda" sono sostituite con le parole "di FoReSTAS".

Nell'articolo 14 sono previste modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di addestramento e allenamento cani.

Nell'articolo 15 sono previste modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 23 del 1998 che detta norme sulle tabelle segnaletiche da estendere oltre alle zone di caccia autogestite anche ai Siti di importanza comunitaria (SIC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS).

Nell'articolo 16 vengono introdotte modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria, prevedendo le integrazioni in merito a mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

Nell'articolo 17 sono previste modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 23 del 1998, in materia di specie di fauna selvatica cacciabile, con l'aggiunta della specie daino tra i mammiferi, specie già cacciabile in tutta Europa e in Italia, mentre tra le specie cacciabili della tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*), del piccione domestico inselvatichito e dello storno comune (*Sturnus vulgaris*), in quanto riteniamo totalmente insensato che queste tre specie, visti gli ingenti danni provocati alle colture agricole, considerato l'ottimale (e in continua crescita) stato di conservazione e la presenza di tra le specie cacciabili nei restanti Paesi UE, debbano essere cacciati in Sardegna esclusivamente in deroga e/o attraverso l'approvazione di piani di prelievo dispendiosi approvati dalle province e città metropolitane.

Nell'articolo 18 vengono introdotte modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998, in materia di periodo di caccia, allungando nel territorio della Sardegna l'attività venatoria dalla prima giornata utile di settembre al 10 febbraio dell'anno successivo con diverse precisazioni: il cinghiale nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 10 febbraio dell'anno successivo e, modificando la lettera c) del comma 1 dell'articolo 49, inserendo la tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*), colombaccio, merlo cornacchia grigia e piccione domestico, fin dalla prima giornata utile di settembre.

Nell'articolo 19 viene inserito un nuovo articolo, l'articolo 49-bis, che regola la caccia in deroga. Si ritiene indispensabile l'inserimento di questo nuovo articolo, in quanto alcune specie di uccelli selvatici stanno causando seri problemi alle coltivazioni e ad alcune specie di fauna, in particolare a quella marina. Si ribadisce che il ricorso alla caccia in deroga è tuttavia limitato. Quest'ultima deve essere giustificata rispetto agli obiettivi generali della direttiva e soddisfare le specifiche condizioni stabilite all'articolo 9 della direttiva. Gli Stati membri non sono tenuti a consultare la Commissione prima di applicare le deroghe, ma hanno l'obbligo di trasmetterle annualmente una relazione su tutte le deroghe applicate. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 della direttiva comunitaria uccelli.

Nell'articolo 20 viene sostituito l'articolo 52 della legge regionale n. 23 del 1998 (Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata (ATC)) e viene prevista l'istituzione del Comprensorio ardo unico territoriale di caccia che, insieme alle zone di caccia autogestite, garantirà una gestione precisa e una programmazione puntuale dell'attività venatoria. Il Comprensorio sardo unico territoriale di caccia interessa l'intero territorio regionale e supera l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia (ATC). Del resto considerata l'irrisoria densità venatoria, il limitato numero di giornate da dedicare alla

nobile stanziale previste da questa norma (massimo cinque a stagione con il vincolo per i cacciatori soci di un'autogestita di praticare l'attività venatoria a pernice e lepre obbligatoriamente all'interno della stessa), la disomogeneità del territorio regionale, le sue specificità ambientali, territoriali e climatiche unitamente alla volontà del legislatore di non creare ulteriori barriere sociali appare inopportuno costituire diversi ambiti territoriali con lo scopo di pianificare un numero davvero irrisorio di giornate di caccia; del resto, nessuno intende esercitare la caccia alla selvaggina nobile stanziale per più di cinque giornate l'anno con l'intento di preservare al massimo un patrimonio faunistico di inestimabile valore. Inoltre, viene concessa, per le Isole di La Maddalena, Sant'Antioco e San Pietro, nelle quali all'entrata in vigore della presente legge non siano state ancora istituite delle zone di caccia autogestita, la possibilità di istituzione di tali zone, in modo da consentire una precisa e puntuale gestione della selvaggina stanziale anche in zone di scarso interesse venatorio.

Nell'articolo 21 viene sostituito l'articolo 53 della legge regionale n. 23 del 1998 (Gestione dell'ATC) e viene individuata una nuova gestione del Comprensorio sardo unico territoriale di caccia.

Nell'articolo 22, viene modificato l'articolo 54 della legge regionale n. 23 del 1998, rivisitato l'elenco delle specie particolarmente protette ed esplicitata la gestione finanziaria del Comprensorio sardo unico territoriale di caccia.

Nell'articolo 23, l'articolo 55 della legge regionale n. 23 del 1998 (Accesso all'ATC), è sostituito con un nuovo articolo che regola l'accesso al Comprensorio sardo unico territoriale di caccia.

Nell'articolo 24, l'articolo 56 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito con un nuovo articolo che regola l'ammissione dei cacciatori al Comprensorio sardo unico territoriale di caccia.

Nell'articolo 25, l'articolo 57 della legge regionale n. 23 del 1998 (Gestione dell'ATC), è sostituito con un nuovo articolo che regola la gestione del Comprensorio sardo unico territoriale di caccia.

Nell'articolo 26, l'articolo 58 della legge regionale n. 23 del 1998 viene rivisitato esplicitando la procedura che il proprietario di un fondo rustico deve seguire per interdire l'accesso e l'esercizio venatorio nel fondo stesso.

Nell'articolo 27 l'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito con un nuovo articolo recante disposizioni per il "Risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica" arrecati alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche ed alle opere e attrezzature approntate sui terreni coltivati o a pascolo. Fa carico alla Regione, per il tramite delle province, il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, nelle aree adibite a parchi naturali regionali o nazionali, nelle aree SIC e ZPS. Fa carico ai rispettivi titolari o agli organismi preposti alla gestione l'indennizzo dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agriturismo-venatorie e nei centri faunistici attrezzati. È a carico della Regione predisporre interventi per opere di prevenzione per i danni arrecati dagli uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche dei compendi lagunari e in mare aperto e dai delfini alle attrezzature di pesca degli operatori ittici. La Regione provvede a risarcire i pescatori e le aziende interessate dai danni ponendo in essere anche attività per il contenimento degli uccelli ittiofagi. Compete alla Regione, in raccordo con le province, stabilire dei piani annuali per il contenimento delle cornacchie per la prevenzione dei danni in agricoltura con l'intervento dei coadiutori che, per il tramite delle province, riceveranno appositi rimborsi spese e a tale scopo viene costituito un apposito fondo regionale. Fa carico alla Regione prevedere in bilancio apposito fondo per il risarcimento dei danni derivanti da fauna selvatica avvenuti nella viabilità statale di competenza dell'ANAS, nella viabilità di competenza delle province, nella viabilità di competenza dei comuni, nelle strade poderali, interpoderali e vicinali ad uso pubblico. Compete, infine, alla Regione stabilire idonee misure di prevenzione contro i danni da fauna selvatica mediante il finanziamento ai comuni e alle province di apposita cartellonistica di segnalazione dei pericoli lungo la viabilità.

Nell'articolo 28 si prevede la modifica dell'articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998 (Applicazione transitoria della legge regionale n. 23 del 1998).

Nell'articolo 29 sono contenute le norme di carattere finanziario.

Nell'articolo 30 si prevede l'entrata in vigore della presente proposta di legge una volta approvata dal Consiglio regionale e pubblicata sul BURAS.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Integrazione all'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di specie tutelate

1. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "arvicole" sono aggiunte le seguenti parole: "e alle forme inselvatichite di piccione domestico".

Art. 2

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"e) adottare, secondo i pareri dell'Istituto regionale della fauna selvatica, idonei piani di intervento, compreso l'abbattimento, per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, al fine di assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, e tutelare la salute, il patrimonio storico artistico, le produzioni zoo-agro-forestali e quelle ittiche; il controllo è praticato selettivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici;"
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'attività di cattura temporanea per l'innellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'Istituto regionale per la fauna selvatica. Tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di innellamento previsto dall'Unione europea per l'innellamento (Euring). L'Istituto regionale della fauna selvatica deve avvalersi anche della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative operanti in Sardegna."
- c) al comma 3 la parola "nazionale" è sostituita dalla seguente: "regionale";

- d) al comma 4 la parola "nazionale" è sostituita dalla seguente: "regionale".

Art. 3

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di Istituto regionale per la fauna selvatica

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dalla presente legge.".

Art. 4

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di composizione del Comitato regionale faunistico

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera g) la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";
- b) la lettera n) è così sostituita:
"n) un rappresentante nominato esperto in armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione, autorizzato alla vendita e alla detenzione di armi comuni e materiali esplodenti e un coadiutore della fauna selvatica nominato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.".

Art. 5

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di compiti delle province

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera h) è così sostituita:
"h) ad accertare gli eventuali danni alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche e alle opere, mezzi e attrezzature che servono alla produzione provocati dalla fauna selvatica;"

- b) la lettera n) è così sostituita:
"n) a vigilare sull'attività e sul funzionamento delle zone autogestite di caccia;".

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di compiti del Comitato direttivo del CSU

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Compiti del Comitato direttivo del Comprensorio sardo unico territoriale di caccia)

1. Il Comitato direttivo del Comprensorio sardo unico territoriale di caccia (CSU), esercita compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio all'interno del CSU.

2. In particolare, promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica e programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, sulla base del piano faunistico regionale e delle indicazioni fornite dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, il Comitato direttivo si avvale della collaborazione di tecnici di provata esperienza nella materia."

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di composizione e funzionamento del Comitato direttivo del CSU

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Composizione e funzionamento del Comitato direttivo del CSU)

1. Il Comitato direttivo del CSU è così composto:

a) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;

b) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata sul territorio;

c) un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni naturalistiche e di tutela degli animali, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio;

d) due rappresentanti designati dalla Regione, di

cui uno dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e uno dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
e) il responsabile dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale (ASL) con funzioni consultive;
2. I componenti il Comitato direttivo decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del Consiglio regionale.
3. Le prestazioni dei componenti il Comitato sono volontarie e gratuite. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute.".

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di funzionamento del Comitato direttivo del CSU

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (Funzionamento del Comitato direttivo del CSU)

1. All'atto dell'insediamento i componenti il Comitato direttivo del CSU eleggono il Presidente. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

2. L'assenza ingiustificata per due sedute consecutive determina la decadenza da componente del Comitato. In tal caso l'Amministrazione regionale provvede alla sostituzione, acquisendo la designazione da parte dell'organismo rappresentato in seno al Comitato.".

Art. 9

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di contenuto del piano faunistico-venatorio regionale

1. Il piano faunistico-venatorio regionale deve contenere, tra l'altro:

- a) l'individuazione di aree omogenee in cui realizzare gli interventi di riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente;
- b) l'individuazione, tenuto conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine ad ospitare la fauna selvatica stanziale e migratoria, nonché dell'esigenza di tutelare e gestire le specie di fauna selvatica proprie della Sardegna;

- c) delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- d) delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- e) delle zone autogestite di caccia, con l'obiettivo di assicurare la presenza predeterminata dei cacciatori e il prelievo venatorio per le specie rientranti nella nobile stanziale;
- f) delle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e di ripopolamento;
- g) del Comprensorio sardo unico territoriale di caccia, con l'obiettivo di valutare la presenza predeterminata di cacciatori nell'unità territoriale di gestione della sola fauna stanziale e organizzare un eventuale prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche presenti;
- h) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa;
- i) delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
- l) dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico venatorie;
- m) l'indicazione della quota di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione del CSU;
- n) i criteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 87, relativamente a;
- o) i contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;
- p) i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;
- q) i finanziamenti da erogarsi alle province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione;
- r) le priorità, i parametri ed i criteri di erogazione delle somme ripartite fra i diversi soggetti destinatari delle provvidenze;
- s) la ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di studi, ricer-

che e programmi, di educazione e informazione e formazione tecnica degli operatori incaricati della gestione e della vigilanza.

Art. 10

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di zone di ripopolamento e di cattura

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non dedicati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo. La durata delle zone, interessate da piani di valorizzazione ambientale, ripopolamento e reintroduzione di fauna pregiata, programmati ai sensi dell'articolo 27, è stabilita in difformità, con provvedimento dell'Assessorato stesso."

Art. 11

Integrazioni all'articolo 27 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento

1. Il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

"4. Gli organi di gestione di cui al presente articolo operano sulla base di un piano di gestione redatto dagli stessi organi, sulla base di direttive disposte dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e approvato dallo stesso Assessorato regionale.

4-bis. Gli obiettivi primari dei piani di gestione sono quelli di cui all'articolo 24.

4-ter. Nelle zone con basse densità di selvaggina nobile stanziale, nelle quali per cause diverse non si possono o è difficile rimuovere le cause di rarefazione, il ripopolamento può avvenire con la reintroduzione di soggetti allevati, di genetica certa e certificata, provenienti da allevamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 29 e 30 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, con l'uso di metodiche che facilitino l'ambien-

mento ed il radicamento delle specie sul territorio. 4-quater. Ristabilite densità ottimali, con censimenti effettuati secondo le linee guida dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, la fruizione del patrimonio faunistico di dette zone, oltre che a vantaggio delle attività scientifiche e culturali, può essere indirizzata alle attività turistiche in generale e cinofilo-agonistiche in particolare."

Art. 12

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di utilizzo dei terreni dell'Agenzia FoReSTAS

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "Azienda regionale delle foreste demaniali" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)".

Art. 13

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola "preferibilmente" è soppressa;
- b) le parole "dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda" sono sostituite dalle seguenti: "di FoReSTAS".

Art. 14

Modifiche e integrazioni all'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di addestramento e allenamento cani

1. All'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Le province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del

piano faunistico-venatorio, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani in aree delimitate.

1-bis. Nelle aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani è consentito l'abbattimento di selvaggina allevata per l'addestramento dei cani.

1-ter. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 1-bis è consentita nelle zone individuate dal piano faunistico-venatorio, dalle province e nelle aziende agri-turistico venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità del piano faunistico-venatorio.

1-quater. L'allenamento e l'addestramento dei cani sul territorio libero è consentito da cinquanta giorni prima dell'apertura della caccia e sino a trenta giorni dopo la chiusura.

1-quinques. Le prove di lavoro nel periodo di divieto dell'attività venatoria sono autorizzate dalle province e approvate dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e/o da associazioni riconosciute. Si svolgono dal 1° febbraio al 30 giugno.";

- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nelle isole di La Maddalena e San Pietro è individuata un'area di almeno cinque ettari, da destinare, nel periodo di silenzio venatorio, allo svago, all'allenamento e all'addestramento dei cani anche di affezione."

Art. 15

Integrazioni all'articolo 39 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di tabelle segnaletiche

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento" sono aggiunte le seguenti: "delle zone autogestite di caccia, dei Siti di importanza comunitaria (SIC) e delle Zone di protezione speciale (ZPS)".

Art. 16

Integrazioni all'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive mo-

difiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*), nelle forme previste dalla legge, sino al 31 dicembre 2028 è consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, con l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), nonché il ricorso al foraggiamento trattativo."

Art. 17

Integrazioni all'articolo 48 della legge regionale
n. 23 del 1998 in materia di specie di fauna
selvatica cacciabile

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nella classe Mammiferi vengono aggiunte la seguente specie: "Daino". Nella classe "Uccelli" vengono aggiunte le seguenti specie cacciabili: "Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*)", "Piccione domestico inselvatichito" e "Sturno (*Sturnus vulgaris*)".

Art. 18

Modifiche all'articolo 49 della legge regionale
n. 23 del 1998 in materia di periodo di caccia

1. Il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 10 febbraio dell'anno successivo, con le seguenti precisazioni:

- a) Cinghiale (*Sus scrofa*) dal 1° ottobre al 10 febbraio del successivo anno;
- b) Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*), Colombaccio, Merlo Cornacchia grigia e Piccione domestico, dalla prima giornata utile di settembre;
- c) Daino (*Lama Lama*), dal 10 dicembre al 10 febbraio del successivo anno."

Art. 19

Integrazioni all'articolo 49 della legge regionale
n. 23 del 1998 in materia di caccia in deroga

1. Dopo l'articolo 49 della legge regionale
n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 49-bis (Caccia in deroga)

1. Le deroghe sono eccezioni che introducono un certo margine di flessibilità nell'applicazione di un provvedimento normativo in armonia con le novità introdotte dalla legge regionale 21 gennaio 2011 n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)). Grazie ad esse, un numero limitato di attività, normalmente vietate dalla direttiva "Uccelli selvatici", è autorizzato qualora si verifichino o possano verificarsi particolari problemi o situazioni. Le possibilità di ricorso alle deroghe sono tuttavia limitate: queste ultime devono essere giustificate rispetto agli obiettivi generali della direttiva e soddisfare le specifiche condizioni stabilite all'articolo 9 della direttiva comunitaria. Gli Stati membri non sono tenuti a consultare la Commissione prima di applicare le deroghe, ma hanno l'obbligo di trasmetterle annualmente una relazione su tutte le deroghe applicate. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 della direttiva comunitaria "Uccelli" per le seguenti ragioni:

- a) per garantire la salute e la sicurezza pubblica, e la sicurezza aerea; per la protezione della flora e della fauna e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;
- b) per favorire la ricerca e l'insegnamento, nonché il ripopolamento e l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire, per piccole quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinate specie di uccelli.

2. Le deroghe di cui al comma 1 devono menzionare:

- a) le specie che formano oggetto delle medesime;
- b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura e/o di uccisione autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare il rispetto delle condizioni stabilite; e decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati,

- entro quali limiti e da quali persone;
e) i controlli effettuati.".

Art. 20

Sostituzione all'articolo 52 della legge regionale
n. 23 del 1998 in materia di istituzione del
Comprensorio sardo unico territoriale di caccia e
delle autogestite di caccia

1. L'articolo 52 della legge regionale
n. 23 del 1998, e successive modifiche ed inte-
grazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 52 (Ambito territoriale di caccia)

1. Nel territorio regionale destinato all'attività di cac-
cia sono compresi il Comprensorio sardo unico terri-
toriale di caccia (CSU) e le zone di caccia autogesti-
te già istituite, individuate sulla base delle caratteri-
stiche faunistico-ambientali del territorio, delle con-
suetudini, delle tradizioni locali e della pressione ve-
natoria esercitabile sulla selvaggina nobile stanziale.

2. Nell'istituzione del CSU, il piano faunistico-
venatorio regionale dovrà fare riferimento alle esi-
genze specifiche di conservazione delle specie di
fauna selvatica indicate nel piano stesso.

3. Il CSU vista la disomogeneità territoriale della
Sardegna, la presenza delle zone autogestite, il limi-
tato numero di cacciatori e l'irrilevante numero di
giornate di caccia destinato alla selvaggina nobile
stanziale, è individuato su base regionale.

4. Le isole di La Maddalena, Sant'Antioco e San
Pietro, nelle quali, all'entrata in vigore della presente
legge, non siano state ancora istituite delle zone in
concessione per la caccia autogestita hanno la pos-
sibilità di istituire tali zone entro e non oltre dodici
mesi.

5. Il piano faunistico-venatorio regionale fa riferimen-
to per la gestione faunistica al Comprensorio sardo
unico territoriale di caccia e alle zone autogestite.

Art. 21

Sostituzione dell'articolo 53 della legge regionale
n. 23 del 1998 in materia di gestione del CSU

1. L'articolo 53 della legge regionale n. 23
del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è
sostituito dal seguente:

"Art. 53 (Gestione del Comprensorio sardo unico
territoriale di caccia)

1. Il Comprensorio sardo unico territoriale di caccia,
come individuato dal piano faunistico-venatorio re-
gionale, è gestito dal Comitato direttivo di cui all'arti-
colo 54 della legge regionale n. 23 del 1998, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, così come modi-

ficato dall'articolo 23.

2. Il Comitato direttivo provvede a disciplinare:

- a) i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti, alla gestione tecnico amministrativa del CSU;
- b) l'espletamento delle funzioni amministrative, contabili e finanziarie;
- c) le forme di partecipazione democratica dei soggetti interessati alla definizione e all'attuazione del programma faunistico-venatorio annuale;
- d) la nomina del collegio dei revisori dei conti e la loro durata in carica.

3. Per gravi e comprovate esigenze faunistiche ed eccezionali situazioni ambientali o gestionali, il Comitato direttivo del CSU, entro trenta giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre eventuali modifiche alle modalità di esercizio della caccia, mediante:

- a) la modifica delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili;
- b) la modifica del numero delle giornate di caccia riservate alla selvaggina stanziale nei singoli comuni;
- c) la modifica del carniere giornaliero e stagionale per singolo comune e/o provincia relativamente alla fauna stanziale;
- d) l'individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di rispetto sulle quali è vietato l'esercizio della caccia.

4. Il Comitato direttivo del CSU dà comunicazione delle proposte all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per la loro approvazione. Le limitazioni programmate sono comunicate al Comitato regionale faunistico che deve esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Sulla base di tale parere l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente delibera con proprio decreto.

Art. 22

Modifiche all'elenco delle specie di fauna selvatica particolarmente protetta e all'articolo 54 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di gestione finanziaria del CSU

1. Alla lettera a) "Mammiferi presenti in Sardegna e nelle sue acque territoriali", dell'allegato di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "Daino (Dama dama)" e "Muflone" sono soppresse.

2. L'articolo 54 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 54 (Gestione finanziaria del Comprensorio sardo unico territoriale di caccia)

1. Con il piano faunistico-venatorio regionale la Regione indica l'importo massimo e minimo della quota annuale di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione; l'importo massimo non può comunque superare il 25 per cento dell'importo stabilito per la tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio. La quota di partecipazione dovuta dai cacciatori non appartenenti al CSU, ammessi a cacce speciali, è rapportata alle giornate venatorie consentite e alla quota forfettaria prevista con il piano regionale.

2. Le quote di partecipazione sono introitate dal Comitato direttivo del CSU ed impiegate per l'attuazione degli interventi programmati.

3. Le altre entrate del CSU sono costituite:

a) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i contributi da erogarsi ai proprietari ed ai conduttori di fondi rustici per l'inclusione negli ambiti territoriali di caccia;

b) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari e ai conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate su terreni coltivati o a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria.

4. Il Comitato direttivo del CSU ha facoltà di spesa nei limiti dei compiti attribuiti dalla presente legge e delle disponibilità di bilancio.

5. Il Comitato direttivo del CSU approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e provvede ad inviarlo alla provincia e alla Regione, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, entro i trenta giorni successivi. Esso provvede altresì ad approvare, entro il 30 marzo di ogni anno, il rendiconto tecnico-finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, e ad inviarlo alla provincia e alla Regione entro i trenta giorni successivi.

Art. 23

Sostituzione dell'articolo 55 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di accesso al CSU

1. L'articolo 55 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art 55 (Accesso al Comprensorio sardo unico territoriale di caccia)

1. Ogni cacciatore in possesso dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia in Sar-

degna ha diritto di accesso al CSU per l'esercizio dell'attività venatoria nei confronti della fauna stanziale e migratoria.

2. Il Comitato direttivo del CSU può soddisfare le richieste di partecipazione di altri cacciatori, fino al limite di disponibilità indicato nel piano faunistico-venatorio regionale e sulla base delle priorità stabilite all'articolo 56, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, provvedendo a comunicare, nei quindici giorni successivi, le decisioni assunte all'interessato ed all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

3. Il Comitato direttivo del CSU provvede all'iscrizione delle scelte compiute nel tesserino regionale di caccia.

4. Avverso il mancato accoglimento dell'istanza, il cacciatore può presentare ricorso alla Regione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5. La Regione decide nei quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso, adottando anche provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abusi nel riconoscimento del diritto.

Art. 24

Sostituzione dell'articolo 56 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di ammissione al CSU

1. L'articolo 56 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 56 (Ammissione al Comprensorio sardo unico di caccia)

1. Il cacciatore in possesso dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia in Sardegna partecipa di diritto al CSU.

2. I cacciatori residenti in altre regioni possono essere ammessi previo rilascio dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia in Sardegna sino al raggiungimento della densità venatoria indicata dal piano faunistico-venatorio regionale, quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole."

Art. 25

Sostituzione dell'articolo 57 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di gestione del CSU

1. L'articolo 57 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 57(Gestione del CSU)

1. I cacciatori partecipano alla gestione del CSU e corrispondono al Comitato direttivo la quota annuale di cui all'articolo 54. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il Comitato direttivo del CSU prevede una adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento.

2. Nel CSU il cacciatore ha il dovere di collaborare alla gestione ambientale e faunistica, partecipando alle attività programmate."

Art. 26

Sostituzione dell'articolo 58 della legge regionale
n. 23 del 1998 in materia di divieto di caccia
nei fondi rustici

1. L'articolo 58 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 58 (Divieto di caccia nei fondi rustici)

1. Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente richiesta motivata, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della domanda all'interessato e al CSU.

3. L'Assessorato regionale accoglie la domanda se accerta che l'esercizio della caccia arreca danno all'attività agricola svolta nel fondo o contrasta con attività sociali ed ambientali opportunamente documentate.

4. Il divieto è segnalato mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

5. La superficie dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia entra a far parte della quota di territorio di cui all'articolo 22, comma 1. 4. Il proprietario o il conduttore di fondi chiusi, come individuati dall'articolo 61, lettera s), sono tenuti a notificare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla provincia competente i dati relativi a tali aree. Gli stessi provvedono a delimitare i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venato-

ria fino al venir meno del divieto.

Art. 27

Sostituzione dell'articolo 59 della legge regionale
n. 23 del 1998 in materia di risarcimento danni
provocati dalla fauna selvatica

1. L'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 59 (Risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica)

1. I danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche ed alle opere e attrezzature approntate sui terreni coltivati o a pascolo, sono risarciti per intero, come specificato dai commi seguenti, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre provvidenze.

2. È a carico della Regione, per il tramite delle province, il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, nelle aree adibite a parchi naturali regionali o nazionali, nelle aree SIC e ZPS. In queste ultime aree la Regione richiede all'Unione europea appositi fondi per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche e alle opere e attrezzature finalizzate alla produzione.

3. È a carico dei rispettivi titolari o agli organismi preposti alla gestione l'indennizzo dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico venatorie e nei centri faunistici attrezzati.

4. È a carico della Regione predisporre interventi per opere di prevenzione per i danni arrecati dagli uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche dei compendi lagunari e in mare aperto e dai delfini alle attrezzature di pesca degli operatori ittici. La Regione risarcisce i pescatori e le aziende interessate dai danni ponendo in essere anche attività per il contenimento degli uccelli ittiofagi.

5. Compete alla Regione, in raccordo con le province, approvare piani annuali per il contenimento delle cornacchie per la prevenzione dei danni in agricoltura, inserendo nel calendario venatorio apposite giornate per l'abbattimento e stabilendo calendari di abbattimento in altri periodi dell'anno, impiegando in tali operazioni i coadiutori già inseriti in appositi elenchi provinciali ai quali la Regio-

ne, per il tramite delle province che ricevono gli appositi fondi, rimborsa le spese viaggio e le altre spese necessarie per l'attività programmata. A tale scopo è costituito un fondo regionale per sostenere le spese di viaggio, munizionamento e quant'altro utile per attuare i piani provinciali di abbattimento controllato messi in atto dalle province su disposizione della Regione.

6. È a carico della Regione il finanziamento di polizze assicurative per i danni da fauna selvatica secondo le modalità stabilite dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

7. È a carico della Regione prevedere in bilancio un fondo per il risarcimento dei danni derivanti da fauna selvatica avvenuti nella viabilità statale di competenza dell'ANAS Spa, nella viabilità di competenza delle province, nella viabilità di competenza dei comuni, nelle strade poderali, interpoderali e vicinali ad uso pubblico.

8. Compete alla Regione stabilire idonee misure di prevenzione contro i danni da fauna selvatica mediante il finanziamento ai comuni e alle province di apposita cartellonistica di segnalazione dei pericoli lungo la viabilità.

9. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina la materia e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti e dei finanziamenti delle opere di prevenzione di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito dal piano faunistico-venatorio regionale."

Art. 28

Modifiche all'articolo 96 della legge regionale
n. 23 del 1998 in materia di applicazione
transitoria della legge regionale n. 32 del 1978

1. All'articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:

"2. Fino all'attivazione dell'istituto previsto nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'esercizio dell'attività di caccia in territorio libero ed in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita, fatto salvo l'adeguamento dei massimali delle assicurazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività venatoria e il versamento del contributo regionale di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978, e successive modifiche ed integrazio-

- ni, quest'ultimo interamente ed equamente destinato a spese di vigilanza e di ripopolamento.";
- b) il comma 2-bis dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:
- "2-bis. Per incentivare la valorizzazione del patrimonio faunistico i concessionari di zone di caccia autogestita possono programmare piani di ripopolamento e reintroduzione delle specie nobili stanziali pernice e lepre sarda, con soggetti allevati, di genetica certa e certificata, secondo le direttive dell'Assessorato regionale per la difesa dell'ambiente, di cui all'articolo 27, comma 4.".

Art. 29

Norma finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, e, comunque, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli oneri conseguenti alle disposizioni di cui alla presente legge sono quantificati in euro 500.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che trovano copertura sull'ordinario stanziamento di bilancio di cui all'UPB S04.08016 (Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 30

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).